

STATUTO

GRUPPO ALFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA MINOSSE 3

Numero REA: CT - 463862

Codice fiscale: 06072140871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

	no all'organo amministrativo infra nominato una quota ciascuno	
	del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) in denaro	
	e in tal modo tutti concorrono alla formazione del capitale	
	sociale iniziale di euro 300,00 (trecento virgola zero zero).	
	I comparenti dichiarano che i conferimenti sono stati effet-	
	tuati a mezzo di denaro contante.	
	AMMINISTRAZIONE	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	nominato per i primi tre esercizi nella persona del socio si-	
	gnor CAMIOLO SERAFINO, quale Consigliere e Presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione, GRUTTADAURIA SERGIO quale Consi-	
	gliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e	
	GRUTTADAURIA ANDREA quale Consigliere, i quale accettano la	
	carica loro conferita e richiedono ai sensi delle vigenti di-	
	sposizioni di legge l'iscrizione della propria nomina nel Re-	
	gistro delle Imprese di competenza, dichiarando che non esi-	
	stono a proprio carico cause di ineleggibilità o di incompati-	
	bilità ai sensi di legge.	
	STATUTO	
	Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo, si rin-	
	via alle previsioni di legge e allo statuto sociale recante le	
	norme che regolano il funzionamento della società, che si al-	
	lega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte	
	integrante e sostanziale.	
	SPESE PER LA COSTITUZIONE	

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, è di euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio su quattro fogli per tredici pagine fin qui, è stato da me letto ai comparenti, unitamente a quanto ad esso allegato. Esso viene approvato e sottoscritto alle ore tredici e minuti quaranta.

F.to: Sergio Gruttadauria; Serafino Camiolo; Andrea Gruttadauria; Marco Francesco Mauceri Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "GRUPPO	
	ALFA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in "GRUPPO ALFA	
	S.C.S."	
	TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune	
	di Caltagirone, la Società Cooperativa denominata GRUPPO ALFA	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" siglabile in "GRUPPO ALFA	
	S.C.S.".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,	
	salvo il diritto di recesso per i soci che non concorrono	
	all'adozione della delibera.	
	TITOLO II) SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La società, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di	
	lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	legge 381/91. Lo scopo che i soci della società intendono per-	

5 di 45

parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La società potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente
statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti
terzi non soci, secondo le condizioni e modalità stabilite
dall'organo amministrativo.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la società un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

La società, con decisione dell'organo amministrativo, potrà altresì aderire ad altre organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della cooperativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore, nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali

	che si propongano iniziative di attività mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La società si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo della società come delineato nel prece-	
	dente articolo, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a),	
	della legge n. 381/1991, costituisce oggetto sociale della so-	
	cietà - anche ai fini dell'individuazione dei requisiti e de-	
	gli interessi dei soci - l'attività di:	
	- gestione di servizi di primissima accoglienza nei confronti	
	di stranieri, minori non accompagnati, richiedenti asilo, ti-	
	tolari di protezione internazionale, etc., nonché gestione dei	
	servizi ulteriori di accoglienza e assistenza nei confronti	
	delle categorie medesime;	
	- assistenza sociale e accompagnamento rivolto a bambini, gio-	
	vani, anziani, disabili, portatori di handicap, gestanti, ra-	
	gazze madri e in generale soggetti svantaggiati che necessita-	
	no di cure e sorveglianza e di assistenza psicologica e mora-	
	le;	
	- assistenza e cure specialistiche, riabilitative sociali, do-	
	miciliari e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo	
	per anziani, minori handicappati, tossicodipendenti, nonché in	
	tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti,	

		tempo libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale), prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa;
		- organizzazione e gestione di seminari, corsi formativi/informativi, laboratori, volti a diffondere competenze interculturali e/o interdisciplinari e/o interetniche anche con l'intervento di soggetti esperti non soci;
		- organizzazione e gestione di attività per la prima infanzia ludiche e ricreative come ad esempio, asili nido, scuola materna, microasili, asili aziendali, attività post-scuola, attività para scolastiche, grest estivi, feste, ludoteche, baby-parking e attività sportive;
		- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orientamento scolastico e professionale, di qualificazione e riqualificazione, corsi di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;
		- attività varie volte alla prevenzione e al superamento di ogni forma di emarginazione, utilizzando l'occupazione del tempo libero e delle quali possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici;
		- ogni attività accessoria e complementare ai servizi indicati nell'oggetto sociale che favoriscono il lavoro giovanile;
		- assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili e ai minori;
		- istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non, di servizi sociali (centro di accoglienza richiedenti asilo e ri-

	fugiatì, comunità alloggio, case famiglia, centri residenziali	
	e semi residenziali, centri di attività protetta, centri so-	
	ciali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, porta-	
	tori di handicap, tossicodipendenti, minori in difficoltà, de-	
	tenuti in fase post detentiva e famiglie di detenuti);	
	- organizzazione e gestione di servizi da articolare per favo-	
	rire l'integrazione scolastica di minori portatori di handi-	
	cap, la prevenzione ed il recupero del disadattamento scola-	
	stico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico; per	
	favorire la socializzazione di individui portatori di handicap	
	o di soggetti socialmente disadattati; per realizzare attività	
	di sostegno didattico in orario post scolastico; per realizza-	
	re forme di aiuto post-preventivo che tengano conto delle esi-	
	genze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità	
	in difficoltà; per svolgere attività ricreative per l'integra-	
	zione e per la formazione professionale di soggetti in diffi-	
	coltà;	
	- assistenza igienico - personale dei soggetti portatori di	
	handicap in tutti i contesti educativi e sociali, nonché	
	l'attività di tutoraggio ed accompagnamento;	
	- istituzione e gestione di attività parascolastiche, nonché	
	di servizi ausiliari di collocamento; assistenza e orientamen-	
	to a bambini, garantendone la cura e la salvaguardia, tenendo	
	sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;	
	- gestione di strutture e servizi di assistenza, accoglienza,	

	consulenza e supporto in favore di donne in difficoltà e ra-
	gazze madri;
	- servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare;
	- assistenza a favore dei minori dei rapporti con l'autorità
	giudiziaria;
	- organizzazione di soggiorni vacanza;
	- assistenza fisioterapica, chinesiterapica e riabilitativa in
	genere; all'uopo la società potrà fornirsi di tutte le attrez-
	zature idonee e necessarie per il conseguimento delle finalità
	citare;
	- servizi di trasporto e servizio mensa;
	- intervento a favore di famiglie bisognose, famiglie di dete-
	nuti, vittime del delitto, di detenuti nella fase post peni-
	tenziaria;
	- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro di handi-
	cappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, detenuti nella
	fase post penitenziaria;
	- istituzione e gestione di consultori familiari;
	- corsi di orientamento scolastico e professionale, corsi di
	formazione e aggiornamento di personale educativo; corsi di
	formazione e servizi di pulizia e scerbatura, pulizia del ver-
	de pubblico e privato;
	- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della
	criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di
	interventi e di sostegno di adolescenti e di giovani in diffi-

coltà;

- realizzazione di progetti del servizio civile nazionale, ex L. 64/01, come sede locale di assegnazione, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali, con realizzazione di censimenti in proprio e per conto terzi e la realizzazione di archivi manuali ed informatici;

- valorizzazione del settore dell'informatica, della telematica e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento degli scopi sociali;

- attività volte alla prevenzione ed al superamento di ogni forma di emarginazione;

- progettazione in ambito sociale;

- gestione di attività di telesoccorso, call center sociale, disbrigo pratiche, consultorio familiare e informagiovani;

- servizi sanitari, poliambulatori medico specialistici, centri benessere e similari, gestione di R.S.A. per anziani;

- gestione dei servizi culturali e di promozione e/o gestione di ogni forma di turismo sociale, responsabile, sostenibile, culturale e naturalistico;

	- organizzazione e gestione di soggiorni climatici per anziani,	
	vacanze per minori portatori di handicap, vacanze - stu-	
	dio, turismo per disabili, turismo per famiglie con bambini,	
	gemellaggi;	
	- promozione ed organizzazione di attività sportive, cultura-	
	li, ricreative e fieristiche di ogni ordine e genere;	
	- servizi ed attività di accoglienza per gli immigrati:	
	- gestione di comunità/centri/alloggi per l'accoglienza di im-	
	migrati e stranieri, nonché di minori, anche stranieri non ac-	
	compagnati;	
	- gestione, in proprio o mediante affidamento a terzi, di tut-	
	ti i servizi connessi all'accoglienza (mensa, trasporti, assi-	
	stenza socio sanitaria etc.);	
	- organizzazione di attività e progetti per l'integrazione	
	culturale e l'inserimento lavorativo;	
	- gestione e manutenzione di spazi verdi, parchi, parchi gio-	
	co, aree tematiche, centri sportivi e polifunzionali da desti-	
	nare a favore di minori, anziani e disabili anche mediante	
	l'impiego nelle attività di soggetti deboli e/o svantaggiati;	
	- attività di consulenza, ricerca e progettazione sulle mate-	
	rie presenti nell'oggetto sociale della società;	
	- ogni altra attività connessa e/o strumentale.	
	La cooperativa, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con En-	

13 di 45

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previ-	
	sti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	Nel rispetto dell'art. 2522 del Cod. Civ. possono essere soci	

	cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia
	previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle
	Cooperative sociali.
	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di
	concorrere all'oggetto sociale.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
	dicate.
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorren-
	za con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di
	Amministrazione.
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di
	lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scrit-
	ta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre
	che l'attività in questione non sia in contrasto con le fina-
	lità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli
	scopi sociali della stessa.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui di-
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-
	peratori.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-
	re al raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-
	que anni.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, ove ammesso per il completamento della
	formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori
	dall'art. 15 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
	Invece, ove ammesso nel caso di interesse all'inserimento
	nell'impresa, costituiscono cause di esclusione sia le prece-
	denti (ove compatibili) che le seguenti:
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con
	la compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza fissata
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti
	pari ai soci ordinari, apposita domanda all'Organo amministra-
	tivo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti
	dal presente statuto e/o da apposito regolamento.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-
	bro dei soci.

	In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all’interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV) SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative	
	trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero ze-	
	ro) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	4 (quattro).	
	Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Con-	
	siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste	

	dal successivo articolo 25.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio prov-	
	vederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio po-	
	trà vendere a chiunque.	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Con-	
	siglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci co-	
	operatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in mi-	
	sura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo pre-	
	vedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, come	
	segue:	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	

	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	

	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V) RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed	
	i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze possedu-	
	te;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	

	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	

	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimbor-	
	so delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a partecipare alla vita associativa attraverso la loro	
	presenza ai momenti di incontro promossi ai diversi livelli	
	organizzativi.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera racco-	
	mandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio - Recesso)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	

	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o li-	
	quidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	

	Art. 15 (Perdita della qualità di socio - Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a quarantacinque	
	giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 30 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio vo-	
	lontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	

Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-	
ministrativo;	
f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative socia-	
li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-	
manenza in società o diserti senza giustificato motivo espres-	
so in forma scritta 3 assemblee consecutive.	
Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
lavoro cessi per qualsiasi causa.	
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
Art. 16 (Delibere di recesso ed esclusione)	
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
ricevuta di ritorno.	
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
provvedimenti stessi.	
Art. 17 (Liquidazione della quota)	
I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
lutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la	
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	

	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente
	rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-
	le.
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
	del bilancio stesso, salvo eventuale rateizzazione secondo mo-
	dalità e termini di legge.
	Art. 18 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui al precedente articolo 21.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-
	la data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li
	rappresenterà di fronte alla società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3°

	comma del codice civile.	
	Art. 19 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-	
	que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI) PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1.a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote di valore minimo pari a euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero);	
	1.b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	1.c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Parteci-	
	pazione Cooperativa;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	

	sta per legge.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente	
	le indicazioni previste nel precedente art. 16. con particola-	
	re riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Art. 22 (Bilancio di esercizio)	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione	
	della documentazione informativa ai sensi della normativa vi-	
	gente e alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
	stione sociale.	
	La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previ-	
	sto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
	li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e	
	della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-	
	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale socia-	
le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
i soci finanziatori.	
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
stribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di	
Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima pre-	
vista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 23 (Ristorni)	
L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto im-	
porto dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento	
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	
La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà de-	

	liberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.	
	142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-	
	gli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei se-	
	guenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni rice-	
	vute.	
	TITOLO VII) ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	

	d) l'organo di controllo contabile, se nominato o obbligatorio	
	per legge.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comu-	
	nicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione	
	individuato dall'organo amministrativo inviata a ciascun socio	
	almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordi-	
	ne del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno di-	
	verso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento del-	
	le suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci ef-	
	fettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussio-	
	ne degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-	

	rimenti;	
	3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei pos-	
	essori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di	
	attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali so-	
	no state emesse le azioni medesime;	
	5. procede alla nomina degli amministratori;	
	6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presiden-	
	te del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto depu-	
	tato al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli ammini-	

stratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 28 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il

37 di 45

dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Organo Amministrativo)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

	Art. 32 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-	
	petenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secon-	
	do del codice civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice ci-	
	vile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-	
	re ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammi-	
	nistratori e al Collegio sindacale sul generale andamento del-	
	la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-	
	ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglie-	
	ri.	

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
dei presenti.	
Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
2386 del codice civile.	
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
alla sostituzione dei mancanti.	
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
Collegio sindacale, l'organo amministrativo è tenuto a convo-	
care l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzio-	
ne.	
Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si	
applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	
Art. 36 (Rappresentanza)	
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
Il legale rappresentante perciò è autorizzato a riscuotere, da	
pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni na-	

42 di 45

	teria di competenze e poteri del Collegio Sindacale delle so-	
	cietà per azioni, in quanto compatibili.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che questo non sia costituito integralmente da revisori conta-	
	bili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbli-	
	gatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei	
	soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del	
	codice civile.	
	TITOLO VIII) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	26, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regola-	
	menti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

F.to: Sergio Gruttadauria; Serafino Camiolo; Andrea Gruttadauria; Marco Francesco Mauceri Notaio